

# COMUNE DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

## Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati

*Approvato con deliberazione di CC n. 32 del 26/03/1998*

*Modificato con deliberazione di CC 42 del 14/04/1999*

*Modificato con deliberazione di CC n. 59 del 3/05/1999*

*Modificato con deliberazione di CC n. 38 del 15/06/2010*

*Modificato con deliberazione di CC n. 70 del 20/12/2011*

## INDICE

### CAPO I

#### *Norme generali.*

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Osservanza delle norme regolamentari)
- Art. 3 (Pubblicità e diffusione del regolamento)
- Art. 4 (Tipologia e natura delle provvidenze)
- Art. 5 (Limiti oggettivi del regolamento)

### CAPO II

#### *Procedure per l'accesso a contributi, sovvenzioni, ausili finanziamenti e vantaggi economici.*

- Art. 6 (Destinatari delle provvidenze)
- Art. 7 (Richieste di ammissione alle provvidenze)
- Art. 8 (Istruttoria)
- Art. 9 (Criteri di concessione)
- Art. 10 (Condizioni generali di concessione)

### CAPO III

#### *Provvidenze diverse*

- Art. 11 (Interventi straordinari)
- Art. 12 (Interventi eccezionali)
- Art. 13 (Patrocinio)
- Art. 14 (Premi di rappresentanza)
- Art. 15 (Utilizzo degli spazi comunali)

### CAPO IV

#### *Procedure per l'accesso ai sussidi e agli interventi per favorire l'accesso ai servizi*

- Art. 16 (Destinatari)
- Art. 17 (Stato di Bisogno)
- Art. 18 (Determinazione del Minimo Economico Vitale)
- Art. 19 (Persone obbligate)
- Art. 20 (Classificazione dei sussidi economici)
- Art. 21 (Ricoveri in istituto)
- Art. 22 (Integrazione retta a carico degli obbligati)
- Art. 23 (Inoltro delle domande)
- Art. 24 (Asilo Nido)
- Art. 25 (Norme generali per i servizi di competenza del Settore Interventi educativi)
- Art. 26 (Centri Ricreativi Diurni e Trasporto Scolastico)
- Art. 27 (Istruttoria delle domande)
- Art. 28 (Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda)
- Art. 29 (Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda)

### CAPO V

#### *Albo dei beneficiari*

- Art. 30 (Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze)
- Art. 31 (Tenuta dell'albo)

### ALLEGATI

- A Criteri per la determinazione dell'integrazione retta a carico degli obbligati
- B Documenti da presentare per le richieste di sussidi
- C Criteri per la determinazione dell'esonero o riduzione delle rette o quote d'iscrizione per l'accesso ai servizi educativi e ricreativi organizzati dal Comune.
- D Criteri determinanti le rette d'iscrizione all'asilo nido

*Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati*

## **CAPO I**

### ***Norme generali***

#### **Art. 1**

##### **I (Finalità)**

1. Il Comune di Novate stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, al fine dell'applicazione dell' art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241.

-

#### **Art. 2**

##### **(Osservanza delle norme regolamentari)**

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare da singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

#### **Art. 3**

##### **(Pubblicità e diffusione del regolamento)**

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità locale.

#### **Art. 4**

##### **(Tipologia e natura dei benefici economici)**

1. I finanziamenti e i benefici economici possono articolarsi in forma di:
  - a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi, programmatici;
  - b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole, in ogni caso valide;
  - c) ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
  - d) vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà comunale ovvero, nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate;

## **Pag. 2**

- e) sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone singole o nuclei familiari che versino in condizioni di stato di bisogno;
  - f) interventi per favorire l'accesso ai servizi, allorquando si tratti di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.
2. I benefici economici possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili comunali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che a norma del proprio Statuto persegua finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

### **Art. 5**

#### **(Limiti oggettivi del regolamento)**

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
  - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
  - c) trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
  - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che, ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
  - e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
  - f) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
  - g) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

**Pag. 3**

**CAPO II**

*Procedure per l'accesso a contributi, sovvenzioni, ausili finanziari  
e vantaggi economici.*

**Art. 6 – 10 Abrogati con le modifiche al Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio alle forme associative e al Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini approvate con CC. 71 del 20/12/2011**

**Pag. 6**

**CAPO III**

*Benefici economici diversi*

**Art. 11-15 Abrogati dal regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio alle forme associative approvato con deliberazione CC n. 38 del 15/06/2010**

**Pag. 8**

**CAPO IV**

*Procedure per l'accesso ai sussidi e agli interventi  
per favorire l'accesso ai servizi*

**Art. 16**

**(Destinatari)**

**1.** I destinatari degli interventi di assistenza economica sono:

- a) i cittadini residenti a Novate Milanese;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti a Novate Milanese;
- c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti in Novate Milanese.

**2.** Più in generale i destinatari sono quelli indicati all'art. 9 della L.R. 1/86 sempreché ricorrano le condizioni indicate nella legge regionale e nel presente regolamento.

I suddetti soggetti devono trovarsi in stato di bisogno. Tra questi, particolare attenzione va posta nei confronti di:

- anziani soli;
- nuclei mono parentali, con il capo famiglia che ha un'occupazione saltuaria e tutti i figli in età non da lavoro;
- nuclei con componenti che hanno gravi problemi comportamentali di uno o più dei suoi membri (tossicodipendenti, disabili psichici, carcerati ed ex detenuti);
- donne in stato di gravidanza.

**Art. 17**

**(Stato di bisogno)**

1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
  - a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire il MEV Minimo Economico Vitale - così come indicato all'articolo successivo;
  - b) quando la singola persona o il nucleo familiare non è in grado di provvedere autonomamente, per se stessa o per un membro della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari;
  - c) quando ricorrono le circostanze secondo le quali il soggetto e la famiglia sono esposti al rischio di emarginazione sociale.
2. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale (ex art. 1, L. 84/93).
3. Lo stato di bisogno, per casi particolari, può essere congruamente definito dall'Assistente Sociale con il Responsabile del Servizio Disabili o con la Responsabile del Servizio Prima Infanzia. L'accertamento dello stato di

*:Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati*

**Pag. 9**

bisogno emergerà dalla relazione sociale sottoscritta da entrambe le figure professionali.

4. Ai fini del presente regolamento, sono considerate valide le relazioni sociali redatte da Assistenti Sociali dipendenti da enti diversi dal Comune (ad esempio Asl ). Per poter stabilire lo stato di bisogno e definire gli interventi di risposta, sarà necessario acquisire dati ed informazioni che saranno trattati dai richiamati Responsabili al fine di redigere la relazione sociale.

**Art. 18**

**(Determinazione del Minimo Economico Vitale annuo)**

- I. I livelli di reddito minimo orientativamente riconosciuti come necessari al soddisfacimento dei bisogni vitali in relazione alla composizione del nucleo familiare prendono spunto dalla tabella indicata nel P.S.A. (Piano Socio Assistenziale 1988/90) aggiornati alla seguente:

Numero componenti nucleo familiare	Minimo Economico Vitale Annuo (1997)
1	8.833.000
2	14.665.000
3	18.855.000
4	22.520.000
5	26.185.000
6	29.678.000
7	33.170.000

2. I suddetti valori sono da intendersi quali redditi netti. Tali livelli sono aggiornati annualmente con determinazione del Responsabile di Settore agli indici ISTAT e costituiscono la soglia di accesso all'erogazione dei sussidi economici.
3. Sopra i suddetti livelli non esistono le condizioni di potenziale assistibilità economica ad esclusione dei punti b) e c) del comma 1, art. 17 del presente regolamento.
4. L'entità complessiva del sussidio non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale ed il reddito familiare maggiorata dell' 80%.
5. Le eventuali eccezioni, tali da superare il tetto massimo indicato, dovranno essere opportunamente motivate nella Relazione Sociale.

<i>Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati</i>
--

**Pag. 10**

6. Qualora venisse definita, a livello nazionale, una "tessera" di accesso alle prestazioni socio-sanitarie, attraverso l'introduzione di strumenti di "misurazione del benessere" (riccometro, redditometro, etc ... ), oltre la soglia economica definita MEV, il titolare del beneficio deve esibire l'eventuale documento comprovante la titolarità di accesso alle prestazioni richiamate.
7. Il reddito familiare per il quale l'utente dovrà fornire opportuna documentazione (vedi *all.B*) riguarderà l'anno precedente la domanda di sussidio. Per l'anno in corso il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiarerà le proprie condizioni economiche.
8. Dal reddito familiare annuo netto si detrae, inoltre, il 35% del canone di locazione dell'abitazione nella quale il destinatario dell'intervento risiede o un valore forfettario relativo a mutuo o spese condominiali di L. 2 milioni qualora l'abitazione fosse in proprietà.
9. Al reddito familiare annuo, calcolato al netto, concorre il parente tenuto agli alimenti come da successivo art.19

**Art. 19**  
**(Persone obbligate)**

1. Sono tenuti agli alimenti i soggetti indicati, all'art. 433 del Codice Civile, secondo l'ordine in esso stabilito.
2. Prima della determinazione dell'intervento comunale, si terrà conto del reddito familiare secondo il seguente metodo:
  - 
  - per i coniugi, genitori e figli al reddito del destinatario l'intervento, si aggiunge il 10% della differenza tra il M.E.V. (annuo) e il reddito del parente (annuo) semprechè questo

non concorra alla composizione del nucleo familiare come emerge dallo stato di famiglia. Si considera il 5% per generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.

3. Se il reddito di ogni parente non eccede il M.E.V. annuo, indicato nella tabella dell'art 11 si ritiene che il parente non possa far fronte ai bisogni di chi domanda i sussidi economici, date le proprie condizioni economiche (ex art. 438 del C.C.)
4. I parenti tenuti agli alimenti non concorrono alla formazione del reddito qualora siano irreperibili, o dai rapporti relazionali non sia possibile coinvolgerli. Questo dovrà emergere dalla Relazione sociale.

**: Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati**

## **Pag. 11**

### **Art. 20 (Classificazione dei sussidi economici)**

1. I sussidi economici sono classificati in:

- a) ordinari: continuativi o temporanei in presenza dello stato di bisogno indicato all'art. 17.  
I sussidi ordinari continuativi sono destinati a persone che per età o inabilità siano sprovvisti in modo irreversibile di reddito sufficiente a far fronte alle esigenze vitali. Questo sussidio erogato periodicamente (mensile, bimestrale etc.), sarà sottoposto alla verifica annua da parte dell'Assistente Sociale, attraverso la quale, verrà aggiornata la Relazione sociale.  
I sussidi ordinari temporanei sono destinati a persone o nuclei famigliari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente a far fronte alle esigenze vitali in quanto non in grado di accedere al lavoro o esclusi per cause indipendenti dalla loro volontà. Il sussidio temporaneo è finalizzato al sostegno del nucleo familiare per favorire il superamento delle condizioni di difficoltà attraverso la rimozione delle cause che le hanno determinate. Il sussidio ordinario temporaneo può essere erogato in una o più soluzioni legate, nella durata, ad un progetto di autonomia.
- b) Per favorire l'accesso ai servizi: qualora ricorressero le condizioni indicate nel capitolo IV del presente Regolamento, il sussidio concesso alla persona può essere finalizzato all'accesso ai servizi.  
Il sussidio esprimerà un valore corrispondente alla retta di accesso ( o quota d'iscrizione) o come integrazione alla retta di accesso ( o quota d'iscrizione).
- c) Sussidi straordinari: possono essere concessi allo scopo di assicurare interventi urgenti e di pronto intervento.

2. Qualora dalla Relazione Sociale dell'Assistente Sociale si rilevasse che il destinatario dei sussidi economici non è in grado di gestire autonomamente i propri redditi, il contributo può essere erogato attraverso il pagamento di fatture o bollette di utenza (gas, acqua, energia elettrica, etc.), spese condominiali e quant'altro se opportunamente indicato nella Relazione Sociale.
3. Per i quattro tipi di sussidi economici, la raccolta di dati ed informazioni occorrenti a definire lo "stato di bisogno" si rende necessaria e quindi obbligatoria per accedere all'intervento.

**Art. 21**  
**(Ricoveri in istituto)**

1. Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani, portatori handicap, minori a rischio di emarginazione, mediante il pagamento totale o l'integrazione delle rette di ricovero in Case di Riposo o Istituti (comunità

***: Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati***

**Pag. 12**

alloggio, istituti educativo assistenziali per minori, centri residenziali per handicappati gravi, strutture protette per anziani non autosufficienti comunità terapeutiche) nei limiti delle risorse disponibili e stanziare in bilancio.

2. Il sussidio viene determinato dopo aver verificato l'incapacità economica del nucleo familiare nel provvedere alla copertura totale della retta, fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo.
3. Dalla relazione sociale, da redigersi in osservanza all'art. 17, deve emergere oltre ai motivi caratterizzanti lo stato di bisogno - anche l'indicazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita.
4. Nel caso di soggetti che versino la propria pensione per sostenere parte del costo di ricovero, viene assicurata loro una quota per spese personali pari al 30% della pensione sino ad un massimo di L. 180.000 mensili a seconda delle condizioni psico-fisiche della persona ricoverata.
5. Alla persona ricoverata, o ad un suo diretto congiunto, verrà richiesto un atto notorio attestante l'esistenza di risparmi. In caso di presenza di risparmi gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta. Sarà garantito il mantenimento a risparmio di una somma massima di L. 5 milioni per spese eccezionali.
6. In assenza di figure parentali di riferimento, i servizi comunali preposti possono valutare, accertando lo stato di bisogno, un contributo mensile dell'importo massimo di L. 2 milioni al fine di ridurre il rischio di istituzionalizzazione.

**Art. 22**

## (Integrazione retta a carico degli obbligati)

1. Ove esistano, soggetti obbligati al mantenimento (ex art. 433 C.C.) essi concorreranno, parzialmente o totalmente, a farsi carico della retta di ricovero dell'assistito nelle modalità indicate nell' **all. A**.

### **Art. 23** **(Inoltro delle domande)**

1. I destinatari indicati all'art. 16 possono inoltrare la domanda di sussidio indirizzandola al Sindaco. In loro vece possono agire soggetti rappresentanti i bisogni del destinatario, esercitando per esso quanto indicato all'art. 10 della L. 675/96.

*: Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati*

### **Pag. 13**

2. La domanda di sussidio sarà compilata successivamente ai colloqui che il destinatario (o chi ne fa le veci) ha avuto con l'assistente Sociale alla quale competerà determinare l'esistenza degli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno.
3. In riferimento all'area Disabili e all'area Prima Infanzia le condizioni di ammissibilità al sussidio sono valutate dai Responsabili di tali servizi di concerto con l'assistente Sociale Responsabile degli Interventi di Sostegno, giusto quanto indicato all'art. 17 del presente regolamento. Per poter stabilire lo stato di bisogno e definire gli interventi di risposta, sarà necessario acquisire dati e informazioni che saranno trattati da richiama ai Responsabili al fine di redigere la Relazione sociale.
4. La domanda in carta semplice deve contenere:
  - a) le generalità del richiedente; .
  - b) la firma del richiedente;
  - c) esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del sussidio;
5. Se il contributo viene richiesto per sostenere spese, il richiedente deve dichiarare di fornire entro 30 (trenta) gg. dall'erogazione, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, pena l'esclusione da future erogazioni di sussidi.

### **Art. 24** **(Asilo nido)**

1. L'esenzione dal pagamento della retta d'iscrizione, su istanza dell'interessata, dovrà derivare dalle modalità stabilite nell' **all D** ed individuanti un reddito pro-capite inferiore a L. 200.000 mensili. Nei casi di stato di bisogno - come indicato all'art. 17, punto b) e c) - farà seguito quanto stabilito nel comma 2 art. 17.

## **Art. 25**

### **(Norme generali per i servizi di competenza del settore Interventi Educativi)**

1. I parametri di calcolo sui redditi di accesso ai Servizi oggetto del presente articolo vengono così determinati:
  - a) refezione scolastica: esenzione secondo quanto disposto dall'art. 18 ed **all. B** riduzione secondo quanto disposto dall'art. 25 ed **all. C**,
  - b) pre-post scuola: esenzione secondo quanto determinato dall'art. 18 ed **all. B**,
  - c) centri ricreativi diurni e trasporto scolastico. secondo quanto previsto dal successivo art. 26.
2. La constatazione e verifica dei redditi pro-capite è a capo del Servizio Interventi Educativi

*Regolamento concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati*

## **Pag. 14**

3. Le attività di vacanza del C.S.E. e dei minori, proposte dal Settore Interventi Sociali, saranno oggetto di verifica a cura del Settore stesso.
4. Per gli utenti che non rientrano nei parametri indicati nell' *all C* - ma per i quali agiscono gli altri elementi caratterizzanti lo stato di bisogno - punti b) e c) art. I 7 - si esprimeranno i Responsabili indicati nel comma 2. art. I 7.  
Tali segnalazioni, a cui seguiranno le relative Relazioni sociali, dovranno essere inoltrate dai Responsabili dei Servizi al Servizio Interventi Educativi:
  - entro il 15 settembre per la Refezione Scolastica ed il Pre Post Scuola
  - entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, per il trasporto scolastico
  - entro il 30 maggio per i Centri ricreativi diurni
5. Qualora fossero "presi in carico", dal Servizio Interventi di Sostegno utenti che versino in stato di bisogno dopo le suddette date, sarà possibile favorire l'accesso ai servizi attraverso i soli sussidi economici finalizzati a questo tipo d'intervento.

## **Art. 26**

### **(Centri ricreativi Diurni e Trasporto Scolastico)**

1. In merito al Servizio dei centri estivi organizzati dal Servizio Interventi Educativi, in considerazione del fatto che le tariffe vengono deliberate in forma ridotta progressivamente al numero di settimane frequentate, non si dà luogo a ulteriori riduzioni o esoneri, salvo che:
  - a) per i casi sociali individuati dal settore Interventi Sociali, che provvederà ad inoltrare l'elenco degli aventi diritto all'esonero al Servizio Interventi educativi entro il termine previsto dall'art. 25, comma quarto;

- b) per l'ipotesi di contemporanea frequenza di tre fratelli, nel qual caso si prevede l'esenzione di una intera quota.

1. In merito al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie, hanno diritto alla gratuità del servizio gli alunni residenti nelle seguenti vie in quanto vie periferiche:

Via Bovisasca	Via Battisti
Via Trento Trieste	Via Filzi
Via D. Chiesa	Via Baracca
Via Polveriera	Via Boito
Via Bellini	Via Puccini
Via Donizzetti	Via Stradivari
Via Sauro	Via IV Novembre
Via S. D'Acquisto	Via Cavour – dal civico 36 in poi
Via Cascina del Sole – dal civico 98 in poi.	

- 3 Salvo i casi di cui al comma precedente, non si dà luogo ad esonero o riduzione dal pagamento delle tariffe del trasporto scolastico se non nelle seguenti ipotesi:

### **Pag. 15**

- a) per i casi sociali individuati dal Settore Interventi Sociali, che provvederà ad inoltrare l'elenco degli aventi diritto all'esonero al servizio Interventi Educativi entro il termine previsto dall'art. 25, comma quarto;
- b) iscrizione contemporanea di due o più figli: quota ridotta al 50% per il secondo e il terzo figlio iscritto;
- c) iscrizione contemporanea di più di tre fratelli: servizio gratuito dal quarto figlio iscritto.

### **Art. 27**

#### **(Interventi per favorire l'accesso ad altri servizi)**

1. Sono destinati a favore di soggetti o a sostegno di nuclei familiari particolarmente svantaggiati o a rischio di emarginazione laddove se ne ravvisi la necessità. Sono interventi volti a favorire la partecipazione ad attività educative, sportive, ricreative, culturali etc., da realizzare attraverso sussidi economici vincolati alla partecipazione all'attività o all'accesso al servizio.
2. Sono previsti interventi di rimborso delle quote o rette anticipate dall'utente, attraverso un sussidio economico alla persona o al nucleo familiare nei modi e con i criteri stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 28**

#### **(Istruttoria della domanda di sussidio economico)**

1. Le richieste di provvidenze di cui all'art. 4, lettere e) ed f) sono assegnate per l'istruttoria al Responsabile del procedimento (Assistente Sociale del Comune, Responsabile Servizio Disabili, del Servizio Prima Infanzia, dei Servizi Educativi e Ricreativi) che ricevuta l'istanza, espleta i seguenti adempimenti istruttori:
  - a) valuta le condizioni di ammissibilità richiedendo la dichiarazione relativa alla composizione numerica del proprio nucleo di convivenza anagrafica e all'ammontare complessivo del reddito del nucleo medesimo, ricavabile dalla documentazione presentata come indicato nell'*all. B*;

- b) l'individuazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato, con esclusione dei benefici concessi dall'Ufficio Pubblica Istruzione;
- c) chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di istanze erranee o incomplete;
- d) valuta i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri Settori dell'Amministrazione Comunale;
- f) ordina l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria;
- g) redige la relazione sociale, giusto art. 17 del presente regolamento, dal quale emerge lo stato di bisogno e gli interventi suggeriti. Si accerta in fase istruttoria che la relazione sociale a capo di figure professionali in servizio presso altri enti sia stata trasmessa.
- h) trasmette gli atti al Responsabile per l'adozione del provvedimento di concessione del sussidio (o del provvedimento negativo).
- i) la determinazione assunta dal soggetto indicato al punto h), trasmessa all'Ufficio Ragioneria, si tradurrà nell'erogazione del contributo (mandato di pagamento) entro 20 giorni dall'esecutività del richiamato provvedimento del Responsabile del Settore, fatto salvo il periodo di chiusura della contabilità (15 dicembre-31 gennaio).

**Pag. 16**

**Art. 29**

**(Provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda)**

**1.** Le istanze istruite sono trasmesse dai Responsabili del Procedimento al Responsabile di Settore che adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di sussidio.

Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) deve richiamare esplicitamente la Relazione sociale, a cura dell'Assistente Sociale (e/o dei Responsabili dei servizi indicati al precedente art. 27) e che per motivi legati al diritto di riservatezza è depositata presso la Segreteria il Settore Interventi Sociali nel pieno rispetto della L. 675/96.
- b) gli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno, l'obiettivo che il progetto d'intervento si prefigge, il tipo di sussidio economico che s'intende attivare;
- c) l'indicazione dei provvedimenti assunti nello stesso esercizio finanziario a favore del soggetto beneficiario;
- d) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento.

**2.** Per quanto riguarda i sussidi urgenti - comma 1. punto c), art. 20 - l'erogazione è disposta con Determinazione del Responsabile di Settore in base alle indicazioni sostenute dalle sommarie informazioni esposte dall'Assistente Sociale o dal Responsabile del Procedimento, con erogazione nel termine massimo di 72 ore dall'esecutività del richiamato provvedimento.

**CAPO V**

***Albo dei beneficiari***

**Art. 30**

**(Istituzione albo dei beneficiari di sussidi)**

1. E' istituito, al sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
  - a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o simile;
  - b) la sede legale;
  - c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
  - d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
  - e) l'importo o valore economico dell'intervento totale. nell'anno;
  - e) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

**Pag. 17**

4. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
  - b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
  - c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

**Art. 31**  
**(Tenuta dell'albo)**

1. Il Settore Servizi socio-assistenziali cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di sussidi di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

## ALLEGATO A

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE. DELL'ENTITA' DEL CONCORSO RETTA - RICOVERO PER LE PERSONE TENUTE ALL'OBBLIGO DEGLI ALIMENTI**

1) L'entità del concorso retta-ricovero viene stabilito con la seguente formula:

**concorso retta-ricovero = (A - B) x C, intendendosi per**

**A** = reddito mensile netto del nucleo familiare dell'obbligato, moltiplicato per i parametri di cui alla tabella "a";

**B** = minimo economico vitale della famiglia stessa (tabella "b"), maggiorato di una quota massima di affitto pari a L. 200.000 (aggiornato annualmente all'indice ISTAT);

**C** = i parametri di cui alla tabella "c".

- 2) Alla persona che deve essere ricoverata e ad un suo diretto congiunto verrà richiesto un atto notorio attestante l'esistenza o meno di risparmi, rendite o altre proprietà.  
In caso di presenza di risparmi gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta.  
Sarà garantito il mantenimento a risparmio di una somma massima di L. 5.000.000 per spese funerarie.
- 3) In ogni caso l'assistente Sociale, o le figure indicate nel presente Regolamento esprimeranno una valutazione complessiva sulla richiesta d'intervento, tenendo in considerazione anche i fattori non economici che concorrono a definire concretamente la situazione.
- 4) Sono previste deroghe al sistema di calcolo relativo al concorso rette se opportunamente motivate dal Responsabile che istruisce la domanda e dai i firmatari la relativa relazione sociale.

**(ALLEGATO A)**

**Tabella "a"**

<b>COMPONENTI</b>	<b>PARAMETRI DI CALCOLO DEL REDDITO</b>
1) Coniuge, genitori e figli	100%
2) Fratelli, generi, nuore, nipoti	50%

**Tabella "b"**

<b>SOGGETTI</b>	<b>MINIMO ECONOMICO VITALE</b>
<b>Obbligato</b>	L. 723.000
primo familiare a carico o convivente, maggiore di anni 9	L. 506.100
altri familiari a carico o conviventi, maggiori di anni 9	L. 361.500
altri familiari a carico o conviventi, minori di anni 9	L. 289.200

**TABELLA "c"**

<b>IMPORTI</b>	<b>PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA SOMMA</b>
fino a L. 100.000	15% di tale cifra
fino a L. 150.000	20% di tale cifra
fino a L. 200.000	25% di tale cifra
fino a L. 300.000	30% di tale cifra
fino a L. 400.000	35% di tale cifra
fino a L. 500.000	40% di tale cifra
fino a L. 600.000	50% di tale cifra
fino a L. 601.000 a L. 750.000	55% di tale cifra
fino a L. 751.000 a L. 900.000	60% di tale cifra
fino a L. 901.000 a L. 1.200.000	70% di tale cifra
fino a L. 1.200.000	80% di tale cifra

**ALLEGATO B**

**DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LE RICHIESTE DI SUSSIDI**

- **PER I PENSIONATI: Mod. CUD (ex Mod. 201), Mod. 730, mod. 740 e Obis/M; ricevute del pagamento del canone di locazione.**
- **PER I LAVORATORI: Mod. CUD (ex Mod. 101) e busta paga; Mod. 730 o Mod. 740; ricevute del pagamento del canone di locazione.**
- **PER I DISOCCUPATI: fotocopia tesserino di disoccupazione. ricevute del pagamento del canone di locazione.**
- **PER GLI STUDENTI: (inalterato)**

Il richiedente ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento probatorio che ritiene utile ai fini istruttori.

I suddetti documenti riguarderanno l'anno precedente la richiesta di sussidio. Per l'anno in corso si ritiene valida l'autodichiarazione attestante eventuali variazioni rispetto l'anno indicato nei documenti prodotti.

**A norma dell'art. 1 DPR 403/98, di attuazione della Legge 127/97, possono essere presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione per i seguenti stati, fatti e qualità personali:**

- 1) partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale;**
- 2) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale; della Partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente all'interessato;**
- 3) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga.**

## ALLEGATO C

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE-DELLA RIDUZIONE DELLA RETTA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

(Il testo dell' Allegato C è totalmente sostituito da quanto segue:)

**Qualora il reddito pro capite, determinato secondo la formula sotto indicata, sia inferiore a L. 460.000, si ha diritto alla riduzione della retta per il servizio di refezione scolastica. L'importo sopra indicato quale soglia massima al di sotto della quale agisce la riduzione è aggiornata al 1998 e verrà rivalutata ogni anno secondo l'indice ISTAT (art. 18, secondo comma del presente Regolamento).**

**Reddito annuale netto della famiglia -**

**Spese sostenute per il canone di locazione  
oppure**

**(in caso di abitazione in proprietà) mutuo al 50% e spese condominiali e riscaldamento fino  
ad un massimo di L. 3.000.000**

**= REDDITO FAMILIARE ANNUO**

**REDDITO FAMILIARE ANNUO/12 MESI = REDDITO FAMILIARE MENSILE**

**REDDITO FAMILIARE MENSILE/N° COMPONENTI FAMIGLIA = REDDITO PRO CAPITE**

**I documenti da presentare a corredo dell'istanza sono i seguenti:**

**a) documenti di cui all'All. B;**

**b) in caso di abitazione in proprietà:**

- ricevute di pagamento delle rate del mutuo;**
- ricevute di pagamento delle spese condominiali e di riscaldamento.**

*Allegato D*

*CRITERI DETERMINANTI LE RETTE D'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO*

**CALCOLO DEL REDDITO PRO CAPITE**

**R.P.C. = REDDITO ANNUALE DEL NUCLEO (MOD. 101 o 740)** da cui detrarre le relative imposte, il 35% dell'affitto annuale oppure Lit. 2.000.000 in caso di mutuo dichiarato. Il risultato ottenuto viene diviso per i 12 mesi, diviso il numero dei componenti della famiglia.

<b>RETTA MENSILE</b>	<b>RETTA CON PASTO</b>	<b>RETTA CON PASTO</b>
<b>R.P.C.</b>	<b>Tempo ridotto</b>	<b>Tempo pieno</b>
Fino a L. 400.000	L. 100.000	L. 150.000
Fino a L. 800.000	L. 200.000	L. 250.000
Fino a L. 1.200.000	L. 450.000	L. 500.000
Fino a L. 1.300.000	L. 500.000	L. 550.000
Oltre L. 1.300.301	L. 600.000	L. 650.000